Statuto del Museo della Seta

Art. I Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione per il Museo della Seta di Como"

Art. II Sede

L'Associazione ha sede in Como, via Valleggio n. 3, presso il "Museo didattico della Seta".

Art. III Finalità

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha la finalità di valorizzare la cultura del tessile attraverso la ricerca, la raccolta, lo studio, il restauro, l'esposizione del patrimonio strumentale e documentale della storia del tessile in particolare nell'area comasca e lombarda.

Per l'attuazione di tale finalità l'Associazione intende:

- a) provvedere alla conservazione, gestione e amministrazione del "Museo didattico della seta", nella sede di Como, con la relativa dotazione di beni e intraprendere le azioni utili per il suo arricchimento;
- b) promuovere l'acquisto, accettare la donazione o comunque l'affidamento con idonea forma all'Associazione, di materiali tecnologici, librari, documentari, iconografici e tessili;
- c) promuovere e favorire studi, incontri, convegni ad ogni livello nazionale, internazionale scolastico, professionale e scientifico per la migliore conoscenza e documentazione della nascita e dello sviluppo del settore tessile ed in ispecie serico comasco e lombardo;

- d) assumere ogni utile iniziativa per favorire e pervenire alla costituzione del "Museo didattico della Seta di Como":
- e) curare la raccolta dei mezzi finanziari necessari all'acquisizione, restauro e valorizzazione del materiale suddetto, alla gestione ed amministrazione del "Museo didattico della Seta", alla promozione delle iniziative di incontro e studio della storia del tessile in particolare comasco e lombardo, alla istituzione di sovvenzioni, premi o borse di studio a favore di studenti di ogni ordine e grado che abbiano effettuato o si impegnino ad effettuare ricerche o studi attinenti la nascita e lo sviluppo del settore serico; alla realizzazione in genere degli scopi della Associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. IV Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da titoli per un valore nominale complessivo di £. 100.000.000;
- b) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da donazioni, erogazioni e lasciti.
- Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- a) dalle quote sociali;
- b) dalle quote di partecipazione a corsi e seminari, cosi come da ogni altra attività inerente agli scopi dell'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. V Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. VI Soci

Possono essere soci dell'Associazione gli enti pubblici e privati, le associazioni, le società, le persone fisiche che dichiarino di accettare gli scopi statutari, si impegnino di prestarsi alla loro realizzazione e si obblighino - in quanto soci ordinari o sostenitori - a versare all'atto dell'ammissione la quota prevista.

L'adesione all'Associazione é a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato (maggiore di età, se persona fisica), il diritto di voto nell'assemblea.

Art. VII

L'Associazione è costituita da soci promotori, soci ordinari, soci sostenitori: su proposta del consiglio direttivo l'assemblea potrà nominare soci onorari.

Art. VIII

Sono soci promotori l'Associazione "Amici del 27", con sede in Como, via Parini nº 1, l'Associazione ex Allievi del Setificio, con sede in Como, via Castelnuovo n. 3.

Soci ordinari e sostenitori vengono ammessi dal Consiglio Direttivo con parere favorevole di due terzi dei membri. Il socio ordinario e sostenitore non può recedere prima del decorso di almeno un biennio dall'ammissione e con scadenza comunque al 31 dicembre, previa dichiarazione scritta entro il 30 settembre.

Il socio onorario ha particolari meriti culturali, artistici, tecnici, e ha acquisito speciali benemerenze verso l'Associazione.

Art. IX

Durata di appartenenza all'Associazione

La qualità di socio si perde per dimissioni, estinzione o decesso, morosità, indegnità o altro grave motivo. Le dimissioni da socio debbono essere presentate per iscritto entro II 30.09, per la scadenza del 31.12.

L'esclusione per morosità, per indegnità o per altro grave motivo deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata di due terzi dell'assemblea.

Art. X Quote

I soci ordinari versano all'Associazione la quota annua nella misura deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, e con la decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello della deliberazione.

La quota verrà differenziata per enti pubblici, organizzazioni di categoria imprenditoriale, imprenditori, persone fisiche.

La quota sociale determinata dall'Assemblea a carico degli Enti Pubblici, diventerà vincolante per gli stessi solo subordinatamente all'adozione del relativo provvedimento da parte dei rispettivi organi deliberanti. In caso di dissenso sull'entità della quota sociale, gli Enti Pubblici hanno facoltà di recesso con effetto dall'esercizio finanziario cui si riferisce la nuova

misura deliberata.

La quota dovuta dai soci sostenitori sarà di misura doppia di quella prevista per la categoria di appartenenza.

Art. XI Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- Il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. XII Assemblea

L'assemblea è formata dai soci promotori, dai soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento delle quote, con pari diritto di voto. L'assemblea delibera:

- sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo;
- sulle modifiche statutarie;
- sull'entità delle quote annuali, fermo restando per quanto riguarda gli Enti Pubblici quanto previsto dall'Art. X.
- sulla composizione e nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sull'ammissione dei soci onorari;
- sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e su quanto altro ad essa demandato per legge e per statuto.

Art. XIII Funzionamento dell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci promotori, i soci ordinari e sostenitori in regola con il pagamento della quota. Possono intervenire i soci onorari, ma senza diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso che per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dalla persona nominata dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni dell'assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

L'Assemblea é validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza di voti. In seconda convocazione la deliberazione é valida se presa a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. XIV Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea viene convocata per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo e almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) Aprile, con comunicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'assemblea deve essere convocata in Como anche fuori dalla sede sociale.

Art. XV

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

n° 11 membri eletti dall'Assemblea, come segue:

- n° 1 membro eletto fra i candidati indicati dai soci promotori;
- nº 2 membri eletti fra i candidati indicati dai soci Enti Pubblici;
- nº 4 membri eletti fra i candidati indicati dai soci Organizzazioni di categorie imprenditoriali;
- nº 4 membri eletti fra i candidati indicati dai soci persone fisiche o società.

Ogni categoria così indicata presenterà una lista di candidati in numero doppio rispetto al competente numero di membri da eleggere.

I consiglieri restano in carica tre anni e possono essere rieletti ma decadono dalla carica dal momento in cui cessano di essere associati quali persone fisiche ovvero cessano gli Enti Pubblici, le Organizzazioni di categorie imprenditoriali, le società rappresentate.

In caso di morte o di dimissioni di un consigliere eletto il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la elezione del sostituto, il quale dura in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. XVI Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.

Può nominare il Segretario anche fuori dal proprio seno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque almeno tre (3) volte all'anno di cui una per deliberare in ordine ai bilanci,

consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente con preavviso di almeno sette (7) giorni dalla data di spedizione dell'invito scritto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri: in mancanza del numero legale viene indetta, a cura del Presidente, una seconda convocazione che sarà valida qualunque sia il numero dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria.

Il Consiglio procede all'assunzione di dipendenti, determinandone la retribuzione, nonchè al loro licenziamento.

Il Consiglio può delegare proprie funzioni al Presidente e o a un Consigliere.

Art. XVII Presidente

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; egli dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. XVIII Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione finanziaria e contabile della

Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti dall'assemblea degli associati, i quali durano i carica per un triennio e possono essere rieletti.

In caso di morte o dimissioni di un membro del Collegio, il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per la nomina del sostituto, il quale resta in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, la esistenza dei valori di proprietà sociale e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali.

La carica di Revisore é incompatibile con quella di Consigliere. Al Revisori non spetta e comunque non può essere attribuito alcun compenso.

Art. XIX Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altro Ente che persegua analoghe finalità.

Art. XX Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applica la normativa vigente in tema di associazioni private legalmente riconosciute.

Firmato: come in originale

Firmato: dottor Achille Cornelio Notaio